

Regolamento per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo

Documento ad integrazione del Regolamento di Istituto.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19.01.2018 e dal Consiglio di Istituto in data

Premessa:

Il fenomeno del bullismo ha fortunatamente riguardato il nostro Istituto solo marginalmente, ma è importante individuare tutte le misure atte a prevenirlo e contrastarlo, soprattutto nella sua nuova forma del «cyberbullismo». A tal proposito si riporta la definizione data all'interno della legge n. 71 del 29 maggio 2017: "per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

Data la pervasività delle nuove tecnologie e la possibilità di un loro utilizzo anche all'interno dell'orario scolastico è fondamentale definire e mettere in atto le necessarie buone pratiche per prevenire quanto sopra illustrato.

Art. 1 - Definizioni

E' importante chiarire cosa si configuri come bullismo e cyberbullismo affinché insegnanti, famiglie ed alunni non abbiano dubbi di fronte al fenomeno.

BULLISMO

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di **sistematica prevaricazione e sopruso** messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "**bullo**" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la **vittima**.

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno , uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.

Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e **include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori)**.

E' possibile distinguere tra **bullismo diretto** (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e **bullismo indiretto** (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come

l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia).

Caratteristiche fondamentali:

- **intenzionalità e pianificazione:** gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento. Il bullo sceglie attentamente la vittima (spesso coetanei più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni), e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **persistenza nel tempo:** le azioni si ripetono nel tempo, per settimane, mesi o anni.
- **asimmetria nella relazione:** c'è uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei
- **impossibilità di difesa** da parte della vittima: la persona che subisce gli atti di bullismo è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette

A partire da queste premesse, è importante ricordare che **il bullismo NON è:**

- uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro;
- un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.¹

CYBERBULLISMO

Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum), usando un computer, tablet o il telefono cellulare si parla di **cyberbullismo**.

Spesso tale fenomeno consiste nella diffusione di foto e immagini denigratorie o nella creazione di "gruppi contro".

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, ed anche perché i contenuti, una volta pubblicati, sono difficili da cancellare e si possono trovare su diversi siti e canali. Spesso gli adulti non ne sono a conoscenza perché non utilizzano gli stessi canali di comunicazione o non supervisionano l'attività in rete degli adolescenti.

Art. 2 - Prevenzione

La scuola, come agenzia educativa, ha tra le proprie finalità "lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie"². Tale principio comporta una serie di azioni volte a promuovere negli alunni il rispetto per sé e per gli altri, utilizzo di modalità di comunicazione appropriate e di efficaci meccanismi di risoluzione dei conflitti.

In questo le Indicazioni Nazionali sottolineano l'importanza della "formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come

¹ Informazioni ricavate e adattate dal sito

<http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/bullismo/che-cos'è-il-bullismo>

² *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, pag.8.

luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso. La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell'azione educativa, ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno.³

Il nostro Istituto si impegna in questa direzione e richiede che anche gli alunni e le loro famiglie diano il loro contributo in tal senso.

Si prevederanno nel corso degli anni scolastici attività di sensibilizzazione alla tematica e percorsi di promozione di buone relazioni a scuola e fuori.

Saranno attivati anche, compatibilmente con le risorse, dei percorsi di avvio alle corrette pratiche online, anche dotandosi di e-policy come previsto nel Progetto Generazioni Connesse, ma si ricorda anche che i giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (seguendo i principi della netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

Art 3 - Comportamenti inadeguati e relative sanzioni

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto (anche con i mezzi di trasporto pubblico) e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.).

La tipologia di comportamenti gravemente scorretti comprende:

- 1) comportamenti che configurino reati penali;
- 2) atti di violenza fisica e/o morale;
- 3) danneggiamento volontario dei materiali scolastici o di altri oggetti di un compagno/a;
- 4) sottrazione di materiali scolastici o di altri oggetti di un compagno/a;
- 5) offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto o alle Istituzioni.

Procedura in caso di atti di bullismo o cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico e al docente referente per la prevenzione e il contrasto delle azioni di bullismo e cyberbullismo, contattabile all'indirizzo email: prevenzione-bullismo@icbertacchi.gov.it.

Nel caso che gli atti di bullismo/cyberbullismo si configurino come veri e propri reati i docenti o il D.S., in quanto pubblici ufficiali, sono tenuti a sporgere denuncia presso l'autorità giudiziaria.

In seguito alla segnalazione si procederà attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: analisi e valutazione dei fatti

Raccolta di informazioni sull'accaduto attraverso colloqui con gli alunni coinvolti e eventuali testimoni. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è

³ *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, pag.5.

piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

Fase 2: successive azioni e provvedimenti

Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo, si tengono comunque monitorate le interazioni tra i soggetti coinvolti in un'ottica di prevenzione.

Se vengono confermati i fatti oggetto di indagine attraverso prove oggettive o testimonianze affidabili, si apre un procedimento per stabilire le opportune conseguenze.

I provvedimenti si svolgono su due fronti:

- supporto alla vittima e protezione. È importante evitare che la vittima si senta responsabile. Il coinvolgimento della famiglia è fondamentale per offrire tutto il supporto possibile all'alunno/a; si possono concordare modalità di soluzione, analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicopedagoga, altre agenzie educative presenti sul territorio,...);
- azioni sul bullo/cyberbullo.

Coinvolgimento dei genitori - convocazione dei genitori del bullo/cyberbullo. Comunicazione dei fatti accertati e consultazione con i genitori che possono contribuire alla scelta dell'opportuno provvedimento da prendere nei confronti del cyberbullo;

Valutazione di un intervento personalizzato che persegua lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione dell'alunno.

Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità. Possibili provvedimenti disciplinari sono:

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- richiesta di azioni compensative da parte del cyberbullo (lettera di scuse, altre azioni di riparazione)
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti dai 14 anni in su);
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Naturalmente viene sempre portato avanti un percorso educativo e rimane costante il monitoraggio da parte dei docenti di classe e degli altri soggetti coinvolti, soprattutto nell'ottica del recupero dell'alunno e della valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Relativamente alle sanzioni da irrogare si sottolinea che le indicazioni di cui alla tabella della pagina successiva si rifanno nei loro principi generali allo **Statuto degli studenti e delle Studentesse** (Art.4 - Disciplina), in particolare ai seguenti punti:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della

situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono rappresentare una diretta conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali comportamenti non sono in nessun caso accettati.

Il responsabile di tali azioni deve essere aiutato a comprendere le conseguenze dei suoi atti nei confronti della vittima per sviluppare le proprie capacità di empatia e promuovere la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. E' importante tenere in considerazione che chi si comporta da (cyber)bullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Tipo di mancanza disciplinare	Provvedimento	Chi se ne occupa	Note
Comportamenti che configurino reati penali	Denuncia all'autorità competente. Provvedimento disciplinare fino a 15 giorni.	Dirigente scolastico e Consiglio di classe o Team docenti (per la decisione sul provvedimento disciplinare)	Si prevederà un percorso di recupero a scuola se non già avviato da strutture esterne.
L'alunno (o il gruppo di alunni) mette in atto violenza fisica, psicologica o azioni di intimidazione	Convocazione della famiglia. Percorso di sensibilizzazione e di recupero dell'alunno/gruppo per un periodo minimo di un mese (intervento della psicopedagoga). Provvedimento disciplinare fino a 15 giorni a seconda della gravità delle azioni messe in atto e della reiterazione delle stesse.	Coordinatore di classe/resp. del team che riferisce al Consiglio. Nel caso di provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni la decisione deve essere collegiale (Consiglio di Classe o Team docenti)	Gli alunni dovranno dimostrare quanto appreso alla fine del percorso condividendo le proprie riflessioni con compagni, insegnanti e genitori.
Esclusione (atti ripetuti nel tempo e mirati all'esclusione sociale di un alunno/a all'interno della classe)	Convocazione della famiglia. Percorso di sensibilizzazione e di recupero dell'alunno/gruppo responsabile per un periodo minimo di un mese (intervento della psicopedagoga).	Coordinatore di classe/resp. del team che riferisce al Consiglio.	Gli alunni dovranno dimostrare quanto appreso alla fine del percorso condividendo le proprie riflessioni con compagni, insegnanti e genitori.

<p>Danneggiamento o sottrazione di materiali di un compagno/a</p>	<p>Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale). Richiesta di riparazione da effettuarsi a spese del responsabile del danno. Provvedimento disciplinare fino a 15 giorni a seconda della gravità delle azioni messe in atto e della reiterazione delle stesse.</p>	<p>Docente responsabile della classe se l'accertamento è contestuale all'infrazione, o coordinatore di classe/resp. del team se l'accertamento è successivo.</p>	<p>La riparazione dovrebbe comportare un coinvolgimento attivo (non mera erogazione di denaro) del responsabile affinché si renda conto delle implicazioni delle proprie azioni.</p>
<p>Diffusione non autorizzata di immagini o filmati in violazione alla legge sulla privacy avvenuta in orario scolastico</p>	<p>Provvedimento disciplinare fino a 15 giorni se le immagini sono state pubblicate con evidenti intenti persecutori.</p>	<p>Consiglio di Classe o Team docenti (decisione collegiale), DS</p>	<p>Nel caso di pubblicazione, oltre a rimuovere le immagini l'alunno dovrà individuare insieme all'insegnante (e a seconda dei casi coinvolgendo anche i compagni) delle azioni di riparazione (scuse pubbliche, o simili).</p>
<p>L'alunno utilizza il cellulare o altro dispositivo elettronico per riprese non autorizzate</p>	<p>Ritiro temporaneo del cellulare/dispositivo e nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale).</p>	<p>Docente responsabile della classe se l'accertamento è contestuale all'infrazione, o coordinatore di classe/resp. del team se l'accertamento è successivo.</p>	<p>Nel caso di reiterazione del comportamento all'alunno sarà vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici a scuola.</p>

Normativa di riferimento:

- Legge n.71/2017
- Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007: “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581 (Percosse) -582 (Lesione personale) - 595 (diffamazione) - 610 (violenza privata) - 612 (minaccia) - 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Ad integrazione del Patto di Corresponsabilità educativa si propongono le seguenti aggiunte:

Integrazione del patto educativo:

La scuola si impegna a

Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo e generale inosservanza delle regole di convivenza civile

La famiglia si impegna a:

Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di inosservanza delle regole di convivenza civile.

Lo studente si impegna a

Rispettare gli altri in diversi contesti, dando il proprio contributo per evitare l'insorgere di situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di inosservanza delle regole di convivenza civile e segnalando tali eventi quando ne viene a conoscenza.